



PROVINCIA
DI BRESCIA

Caccia e Pesca

PESCARRE IN PROVINCIA
DI **BRESCIA**
2014



A cura di:
Ufficio Pesca Provincia di Brescia
Via Milano, 13 - 25126 BRESCIA

Disegni: Enrichetta Descloux, (p. 11 e 29: Alberto Gadola)
Cartografia: Graia Varese
Fotografia di copertina di Pieralberto Cucchi - Il fiume Chiese a Clibbio (Sabbio Chiese)

Stampa: Grafiche Artigianelli Brescia



Caccia e Pesca

L'edizione 2014 dell'opuscolo dedicato alla pesca dilettantistica nella provincia di Brescia include, quali interessanti e rilevanti novità, i nuovi regolamenti di pesca nei laghi di Garda ed Iseo approvati d'intesa con le Province confinanti. Come è comprensibile, trattandosi di tavoli di lavoro interprovinciali e interregionali, le procedure sono state lunghe e complesse, compensate però da risultati soddisfacenti: infatti è possibile oggi rispettare regole di pesca comuni, indispensabili per la gestione unitaria e condivisa di uno stesso corpo idrico. Il testo tiene conto altresì di tutte le modificazioni che sono intervenute nella legislazione regionale e nella regolamentazione provinciale in tema di istituti piscatori e di tratti con limitazioni particolari.

Un opuscolo aggiornato per affrontare con consapevolezza e correttezza la pesca dilettantistica che è attività qualificante del tempo libero e come tale deve essere sostenuta e rispettata, infatti i pescatori bresciani sono ancora oggi molto numerosi (oltre 35.000 pescatori). Interessanti sono gli approcci alla pesca: dall'agonista al dilettante, dalla tecnica tradizionale al prenda e rilascia. Tante sono le differenze da pescatore a pescatore ma ritengo che ci sia un unico prezioso denominatore che è la passione per le acque e l'ambiente naturale. Nel ruolo che rivesto non posso che riconoscere una generale attenzione del mondo della pesca a tutte le problematiche che riguardano la qualità delle acque e del popolamento ittico. I pescatori sono sentinelle attente dell'ambiente che li circonda e assidui osservatori delle criticità delle nostre acque. Attraverso le loro segnalazioni è possibile prevenire danni alla fauna ittica che è risorsa indispensabile per la pesca e ancor più per l'intera comunità. I pescatori dilettanti collaborano con passione e competenza alle attività di riproduzione artificiale delle specie ittiche e alle operazioni di ripopolamento ittico annuale dei corpi idrici. Le attività ittiogeniche non sono semplici nella nostra provincia dato che ha un reticolo idrografico di oltre 8.000 km di corsi d'acqua e 446 kmq di laghi. E per fare un esempio della consistenza delle semine ittiche basti pensare che la Provincia immette annualmente nei fiumi e torrenti circa 1 milione di giovanili di salmonidi e oltre 90 quintali di trote adulte. La collaborazione dei pescatori e dell'associazionismo è oggi quanto mai indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi della salvaguardia e incremento della fauna ittica.

Non mi resta dunque che complimentarmi con tutti i pescatori bresciani ed augurare loro una buona stagione di pesca.

L'ASSESSORE
Aurelio Guarneri

Brescia, febbraio 2014

Per essere aggiornato sulle attività del settore Pesca
 Per scaricare la modulistica di cui hai bisogno
 Per conoscere tutte le novità sui servizi disponibili

visita il sito
www.provincia.brescia.it
 alla pagina Caccia e Pesca

Servizi on-line attivi:



Tesserino segnacatture nelle zone No Kill: ritiro e restituzione



Permesso turistico di pesca: versamento on-line

Licenza di pesca dilettantistica

LICENZA DI PESCA DI TIPO B

È valida per la pesca nelle acque interne del territorio nazionale. È rilasciata dalla Provincia a chi è residente in territorio provinciale nonché ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE di Brescia e dei comuni della provincia. **La sua validità è di 10 anni.**

Si elencano i documenti necessari per la richiesta della licenza:

- Domanda compilata su apposito modello con i dati del richiedente e firmata (il modello è disponibile presso lo sportello del settore caccia e pesca oppure può essere scaricato alla pagina internet del settore caccia e pesca all'indirizzo www.provincia.brescia.it);
- 1 marca da bollo da Euro 16,00;
- 1 fotografia recente non autenticata;
- Fotocopia di un documento di identità non scaduto (carta d'identità, passaporto, patente auto);
- Informativa sul trattamento dei dati personali, firmata per presa visione;
- Per i minori di 18 anni: dichiarazione di assenso firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà e fotocopia del documento di identità del genitore e del minore. Se il minore non pos-

siede la carta di identità vale anche il certificato di identità personale o di nascita per espatrio.

- Ricevuta del versamento di Euro 23,75 a favore della Provincia (c.c. n. 518258 intestato alla Provincia di Brescia – Ufficio Pesca Via Milano 13, 25126 Brescia);
- Ricevuta del versamento di Euro 22,72 a favore della Regione (c.c. n. 25911207 intestato a Regione Lombardia, Servizio Tesoreria – Via Pirelli n. 12, 20124 Milano);

Il versamento alla Regione Lombardia, per l'esercizio della pesca con l'utilizzo della sola canna, non è dovuto se il richiedente:

- ha compiuto 65 anni;
- è portatore di handicap di cui all'art. 3 della Legge 104/92 (previa presentazione di copia della documentazione attestante l'invalidità);
- ha meno di 18 anni.

La documentazione potrà essere consegnata direttamente allo sportello del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Brescia (indirizzo ed orari sul retro di copertina del presente opuscolo) o ai Comuni che effettuano questo servizio. In quest'ultimo caso la licenza viene spedita per posta all'indirizzo del richiedente.

La ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, deve essere allegata alla licenza ed ha validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Il titolare, per l'esercizio della pesca, deve provvedere ogni anno al versamento della tassa di concessione regionale non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale della licenza.

LICENZA DI PESCA DI TIPO D

È prevista per chi non è residente sul territorio italiano e intende esercitare la pesca con gli attrezzi e i mezzi consentiti per la pesca dilettantistica. **La sua validità è di 3 mesi** dalla data del rilascio, con possibilità di rinnovo per un massimo di tre volte nell'arco dell'anno solare. Il rilascio della licenza di tipo D è effettuato dalla Provincia di Brescia previa compilazione di un modulo, la consegna di 2 marche da bollo da Euro 16,00 e la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

I turisti stranieri che non hanno la possibilità di recarsi presso gli sportelli del settore caccia e pesca della Provincia di Brescia, possono attivare la procedura anche presso le sedi municipali dei comuni di Anfo, Idro, Desenzano, Moniga del Garda, Manerba del Garda

(presso sede Unione Comuni della Valtenesi in Via Gassmann 25), Toscolano Maderno, Limone, Gargnano, Sale Marasino, Tignale, Valvestino, Mura.

PERMESSO TURISTICO DI PESCA

La sua validità è di quindici giorni ed è sostitutivo della licenza di pesca di tipo B (quindi è possibile effettuarlo solo per i cittadini italiani). Permette al titolare l'esercizio della pesca in tutte le acque della provincia previo versamento di Euro 5,00 (c.c. n. 518258 intestato alla Provincia di Brescia – Ufficio Pesca, Via Milano n. 13 25126 Brescia), unito ad un documento d'identità. Il pagamento può essere effettuato on-line direttamente sul sito della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it

ESENZIONI DELLA LICENZA

I minori di anni 13 possono pescare senza essere in possesso di licenza, con l'uso della sola canna con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Tutte le tipologie di licenza ed il permesso turistico di pesca dilettantistica sono validi per pescare nelle acque libere da vincoli. Nel caso di acque in concessione o di diritti esclusivi di pesca, oltre al possesso della licenza, devono essere rispettate le modalità di accesso previste dai concessionari o dai titolari.

Classificazione delle acque provinciali

Ai sensi dell'art. 137 comma 7 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, le acque della provincia di Brescia, ai fini della pesca, sono così classificate:

Acque di tipo A:

Lago di Garda

Lago di Iseo (il cui confine a sud con il Fiume Oglio è il ponte Paratico-Sarnico)

Lago d'Idro

Acque di tipo B:

Valle Camonica: Fiume Oglio con tutti i suoi affluenti e tutti i laghi alpini (ad eccezione del lago Moro)

Sebino: affluenti del lago d'Iseo

Valle Trompia: Fiume Mella e suoi affluenti sino a Sarezco (confluenza torrente Redocla compreso)

Valle Sabbia: Fiume Caffaro ed affluenti; Fiume Chiese fino a Vobarno e suoi affluenti sino a Gavardo

Alto Garda: affluenti del lago di Garda a monte di Salo' (ad eccezione del lago di Valvestino).

Acque di tipo C:

Sono acque di tipo C tutte le restanti che non sono state classificate di tipo A o di tipo B, compreso il Lago Moro e il lago di Valvestino.



Chi vuole pesce bisogna che si bagni

ACQUE DI TIPO A

Lago di Garda

Orari di pesca

La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto per la pesca notturna. La pesca dilettantistica all'agone, dall'1 giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 nel rispetto dei periodi di divieto di cattura della specie.

Pesca dilettantistica dalla riva

È consentita con i seguenti mezzi e modi:

a) massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali salvo quanto previsto per le lettere b) e c);

b) per la pesca del coregone lavarello per la quale è consentito l'uso di non più di due canne per pescatore con un massimo di 10 ami complessivi. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio. E' sempre vietato il suo uso a traina;

c) per la pesca dell'alborella è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette. Il suo utilizzo è vietato

dal 15 maggio al 30 giugno. In ottemperanza alla deliberazione provinciale 16.5.2011 n. 204, di divieto triennale assoluto di pesca dell'alborella, vige il divieto di utilizzo della lanzettiera sino alle ore 12.00 dell'1 giugno 2014, salvo proroga;

d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 m e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, nel rispetto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche e durante gli orari diurni previsti per la pesca dilettantistica, con il divieto assoluto di utilizzo dal 05.06 al 25.07. È sempre vietato il sistema a teleferica;

e) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

Durante il periodo di divieto di pesca all'agone è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.

Pesca notturna

È consentita solo da riva con l'utilizzo della canna (massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali) limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi ed alla bottatrice.

Pesca dilettantistica da natante

Il natante può sostare ad una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittigenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. La pesca dilettantistica da natante oltre ad essere consentita con i mezzi e nei modi indicati per la pesca dilettantistica da riva, è consentita con l'uso di 3 tirlindane per ogni imbarcazione nei seguenti modi e tempi:

- a) tirlindana da carpione (dindana o matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Il suo utilizzo è vietato dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
- b) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della

lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;

- c) filagnino: attrezzo con un solo filo, della lunghezza massima di 50 metri, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio.

Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è vietato l'uso di qualsiasi tipo di tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio - Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battente dell'onda a valle dello stesso limite e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri.

E' consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimen-

sioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. È vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino;

Quantità massima di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare più di:

- 2 capi di carpione;
- 10 capi di coregone lavarello;
- 5 capi di trota spp (tutte le specie);
- 2 capi di luccio;
- 20 capi di pesce persico.

Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattene- re più di 5 kg complessivi di pe- sce, indipendentemente dalle singole specie. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare cattu- rato.

Uso di esche e pasture

È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali.

E' vietato:

- utilizzare come esca soggetti appartenenti alla specie anguilla europea;

- utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago;
- utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura;


Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata:

- non più di 1 Kg di larve di mosca carnaria e non più di 2 Kg di pasta, comprensivi delle larve di mosca carnaria
- dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pasta- ra a base di sostanze vegetali in quantità non superiore ad 1 Kg e non più di 100 gr di esche natu- rali, tra cui anche le larve di mo- sca carnaria.
- I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carna- ria (bigattino), si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno in- vece considerati valori doppi. E' vietato:
- pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con in- teriora di animali.
- abbandonare esche, pesce o ri- fiuti di ogni genere a terra, lungo gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Zone con limitazione all'esercizio della pesca

Dall'1 febbraio al 30 aprile nelle zone sotto indicate è vietata la pesca dalla riva sino ad una profondità dell'acqua di 20 m.:

- da Punta San Sivino in Comune di Manerba alla località Rocchetta in Comune di Padenghe;
- dal porticciolo "la zattera" in Desenzano (località Rivoltella) sino a Villa dei Pioppi a Sirmione



Modi di pesca vietati

È vietato:

- l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca;
- usare materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;
- gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmisione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
- esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal regolamento;
- apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza avere ottenuto regolare autorizzazione;
- usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pe-

sce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;

- pescare con le mani;
- estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti.
- detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

Per quanto non indicato, si rimanda al regolamento regionale 5/2013 per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nel lago di Garda.

Periodi di divieto e misure minime di cattura

I periodi di divieto di cattura della fauna ittica hanno inizio alle ore 12,00 del primo giorno indicato e termine alle ore 12,00 dell'ultimo giorno. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate in tabella sono sempre vietate se la lunghezza è inferiore a 5 cm. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson). E' sempre vietata la cattura del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*); è consentita, senza limitazione di ta-

glia e periodo, la cattura delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce. Il pesce catturato in periodo di divie-

to o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimpresso in acqua.

LAGO DI GARDA Periodi di divieto e misure minime di cattura

SPECIE ITTICHE	Misure minime cm	Periodo di divieto dal	al
ALBORELLA <i>Alburnus a. alborella</i> *	-	15/05*	30/06*
AGONE <i>Alosa fallax</i> **	15	05/06 01/07 01/06**	10/06 06/07 31/07**
ANGUILLA <i>Anguilla anguilla</i> ***	50	01/10***	31/12***
CARPA <i>Cyprinus carpio</i>	30	05/06	25/06
CARPIONE <i>Salmo Carpio</i>	30	15/11 20/06	31/01 20/08
CAVEDANO <i>Leuciscus cephalus</i>	30	01/05	15/06
COREGONE LAVARELLO <i>Coregonus lavaretus</i>	30	15/11	15/01
LUCCIO <i>Esox lucius</i>	50	22/02	15/04
PERSICO REALE <i>Perca fluviatilis</i>	18	15/04	15/05
PERSICO TROTA <i>Micropterus salmoides</i>	26	01/05	15/06
TINCA <i>Tinca tinca</i>	25	05/06	25/06
TROTA LACUSTRE E FARIO <i>Salmo (trutta) trutta</i>	40	15/10	15/01

* Alborella: vige il divieto assoluto di pesca e detenzione sino 1.6.2014, salvo proroga

** Agone Dall'1 giugno al 31 luglio è vietata la pesca dilettantistica dell'agone dalle ore 12 del lun. alle ore 12 del mar. e dalle ore 12 del mer. alle ore 12 del giov.

*** Anguilla: vige il divieto assoluto di pesca e detenzione sino 22.6.2014, salvo proroga

Lago d'Iseo

Orari di pesca

Nel lago d'Iseo, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno. È sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Mezzi di pesca

Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
- esclusivamente per la pesca al coregone da barca è consentito l'uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
- per la pesca dell'alborella è consentito l'uso di 1 sola canna-lenza con o senza mulinello armata con lanzettiera con massimo di 15 lanzette;*
- tirlindana o timoniera (cavedane-

ra) a più ami o cucchiaini specialmente usata per la pesca della trota, del salmerino e del cavedano, nella misura di 1 attrezzo per pescatore con un massimo di 15 ami o cucchiaini vietata nel periodo di divieto del salmerino e della trota; tirlindana o timoniera a un amo o cucchiaino specialmente usata per la pesca del luccio e del persico reale con un massimo di 15 cucchiaini nella misura di 1 attrezzo per pescatore, vietata nel periodo di divieto del luccio e del persico reale;

- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a mm 10', montata su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto. E' vietato l'uso nel periodo di divieto di pesca dell'Agone e del Coregone;
- per il solo censuario di Monteisola ai pescatori residenti è consentito l'uso della spaderna nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'obbligo dell'apposizione del contrassegno. L'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto dell'anguilla.

*** sino ad un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2014, salvo proroga, è in vigore il divieto asso-**

luto di pesca dell'alborella con divieto di utilizzo della lanzettiera e della bilancia con maglia inferiore a mm 25

Pesca notturna

È consentita la pesca notturna all'anguilla, alla carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al siluro da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva a piede asciutto. Al fine del contenimento del siluro è fatto obbligo di trattenere e sopprimere tutti gli esemplari catturati.

Quantità massima di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini ad eccezione del coregone, il cui limite di cattura è fissato in n° 10 capi), con il limite tassativo di 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo;
- b) 2 capi di luccio;
- d) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso di cui alla lettera d) può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni. Al raggiungimento del limite numerico e di peso dei capi

consentiti è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca

Zone di tutela

Dall' **1 dicembre al 31 gennaio** la pesca dilettantistica è consentita unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di 3 ami e con una distanza di rispetto di 250 metri da riva nelle seguenti zone:

MONTEISOLA: Dal porto di Peschiera Maraglio fino al porto di Carzano;

MARONE: Dalla galleria "Colombèri" in località Vello di Marone (inizio pista ciclopedonale del Sebino), fino alla località "Calchera";

PISOGNE: Dal confine con la provincia di Bergamo fino alla località Govine davanti al Cavallo di Troia;

La pesca dilettantistica è consentita **tutto l'anno** unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di 3 ami e con una distanza di rispetto di 30 metri da riva nelle seguenti zone:

ISEO: Zona denominata "Lamette" dal confine con la Riserva naturale alla punta est dell'ospedale civile;

MARONE: Dalla località "Calchera" prima dell'abitato di Marone fino all'inizio del Porto Nuovo di Marone;

PISOGNE: Dalla Valle di Govine fino al confine con il Comune di Costa Volpino

Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'al-

ba del giorno di scadenza.

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

LAGO DI ISEO Periodi di divieto e misure minime di cattura

SPECIE ITTICHE	Misure minime cm	Periodo di divieto dal	al
ALBORELLA - Alburnus albolella*	-	20/05*	20/06*
AGONE - Alosa fallax	15	15/05	15/06
ANGUILLA - Anguilla anguilla	50	01/10	31/12
BARBO - Barbus plebejus	25	20/05	20/06
CARPA - Cyprinus carpio	30	01/06	30/06
CAVEDANO - Leuciscus cephalus	25	20/05	20/06
COREGONE LAVARELLO - Coregonus lavaretus	30	01/11	15/01
LUCCIO - Esox lucius	45	01/03	30/04
PERSICO REALE - Perca fluviatilis	16	01/04	15/05
PERSICO TROTA - Micropterus salmoides	22	01/05	15/06
PIGO - Rutilus pigus	30	20/04	20/05
SALMERINO A. - Salvelinus alpinus	30	01/12	20/01
TEMOLO - Thimallus thimallus	35	15/12	30/04
TINCA - Tinca tinca	25	15/05	30/06
TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta	30	01/12	20/01
TROTA MARMORATA - Salmo trutta	40	01/12	20/01

* Alborella: divieto assoluto di pesca e detenzione sino al 15.7.2014, salvo proroga.

Lago d'Idro

Orari di pesca

Nel lago d'Idro, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno, fatta eccezione per la parte nord del lago ricadente nei confini amministrativi del Comune di Bagolino dove vigono le limitazioni sotto riportate.

La pesca è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Mezzi di pesca

Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
- tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali.

E' vietato pescare con il bilancino e la lanzettiera

Pesca Notturna

È consentita la pesca notturna all'an-

guilla, al siluro e alla carpa attraverso la tecnica nota come Carpfishing.

Zone di divieto di posa di attrezzi di pesca professionale

Dall'1 aprile al 15 giugno è vietato collocare attrezzi di pesca professionale per una distanza di 30 metri dal battente dell'onda nelle seguenti zone:

IDRO Tutto il promontorio del Rio Vantone, dal confine nord al confine sud dei camping;

IDRO Dalla località Busetta fino al Porto Parole

IDRO Dall'imbocco della galleria in località "Tre capitelli" sino alla foce del torrente Neco nella frazione Crone

ANFO Dal porto di Anfo sino al molo del circolo velico

Quantità massima di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini ad eccezione del coregone il cui limite di cattura è fissato in 10 capi) con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo;
- b) 2 capi di luccio;
- c) 1 Kg complessivamente per le

seguenti specie: vairone (*Leuciscus souffia*); gobione (*Gobio gobio*) e sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

d) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti. Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Pesca nella zona nord del lago

Nella zona a nord del lago entro i confini amministrativi del Comune di Bagolino, la pesca è consentita con i soli mezzi di pesca dilettantistica.

Pesca dilettantistica da riva: La pesca da riva è vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.

Pesca dilettantistica da natante: La pesca da natante è sempre vietata ad una distanza inferiore a 30 metri dalla riva e nella zona antistante la foce del fiume Chiese.

La pesca da natante è vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora pri-

ma dell'alba dell'ultima domenica di marzo.

Specie ittiche vietate

Con il piano ittico provinciale in vigore (D.C.P. 31.1.2012 n. 1) è stato istituito il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie ittiche: lasca (*Chondrostoma genei*); barbo canino (*barbus meridionalis*); scazzone (*Cottus gobio*); spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); cobite (*Cobitis taenia*); cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*); panzarolo (*Orsinisgobius punctatissimus*); alborella (*Alburnus alburnus alborella*); savetta (*Condrostoma soetta*); pigo (*Rutilus pigus*); triotto (*Rutilus Erythrophthalmus*); lampreda padana (*Lethenteron zandarei*). Si ricorda inoltre che è vietata la pesca dello storione cobice (*Acipenser naccarii*) nelle acque di tutta la regione Lombardia. La cattura di un soggetto appartenente alle specie citate comporta la sua immediata liberazione.

Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'al-

ba del giorno di scadenza.

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

LAGO D'IDRO Periodi di divieto e misure minime di cattura

SPECIE ITTICHE	Misure minime cm	Periodo di divieto dal al	
AGONE - <i>Alosa fallax</i>	15	15/05	15/06
ANGUILLA - <i>Anguilla anguilla</i>	50	01/10	31/12
BARBO - <i>Barbus plebejus</i>	30	20/05	20/06
CARPA - <i>Cyprinus carpio</i>	30	20/05	30/06
CAVEDANO - <i>Leuciscus cephalus</i>	25	15/05	15/06
COREGONE LAVARELLO - <i>Coregonus lavaretus</i>	30	01/12	15/01
LUCCIO - <i>Esox lucius</i>	40	01/03	15/04
PERSICO REALE - <i>Perca fluviatilis</i>	18	01/04	30/05
PERSICO TROTA - <i>Micripterus salmoides</i>	30	01/05	15/06
SALMERINO A. - <i>Salvelinus alpinus</i>	30	Prima dom di ottobre	Ultima dom di febbraio
TINCA - <i>Tinca tinca</i>	30	20/05	30/06
TROTA LACUSTRE E FARIO - <i>Salmo trutta</i>	40	Prima dom di ottobre	Ultima dom di febbraio
TROTA MARMORATA E IBRIDI- <i>Salmo trutta</i>	40	Prima dom di ottobre	Ultima dom di febbraio
TROTA IRIDEA - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	18	-	-

ACQUE DI TIPO B

Nelle acque di tipo B la pesca ad ogni specie ittica É VIETATA da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio

Orari di pesca

Nelle acque di tipo B, fermo restando il periodo annuale di divieto di pesca, la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Mezzi di pesca

La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata esclusivamente con l'uso di una sola canna da pesca per pescatore con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.

E' vietata la pesca con il piombo terminale (camolera):

Corso d'acqua	Confini	Periodo di divieto camolera
Fiume Chiese	Tratto immissario del lago d'Idro	Sempre
Fiume Chiese	Dall'uscita del lago d'Idro sino al confine con le acque C)	Dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile
Fiume Oglio	Dallo sbarramento di Cedegolo all'immissione nel lago di Iseo	Dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile

Quantità massima di cattura della fauna ittica

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del R.R. 9/2003, per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie e salmerini escluso il coregone il cui limite è n.

10 capi) con il limite tassativo di:

- 1 capo di trota marmorata
- 2 capi di temolo

b) 2 capi di luccio

c) 1 kg complessivamente per le seguenti specie: vairone (*Leuciscus souffia*); gobione (*Gobio gobio*) e sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

d) 5 Kg complessivi di pesce com-

prese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.


Uso di esche

È vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria sia come pastu-

ra che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma.

È consentito l'utilizzo di esche vive solo se di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino in cui si intende praticare la pesca.

È vietato pescare dai ponti



Chi pesca con l'amo d'oro qualcosa prende sempre

ACQUE DI TIPO C

Orari di pesca

Nelle acque di tipo C la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Nelle acque di tipo C, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno ad eccezione dei seguenti tratti, dove vige il divieto di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio:

- FIUME CHIESE
tra i Comuni di Vobarno e Gavardo
- LAGO DI VALVESTINO
nei comuni di Gargnano e Valvestino

Mezzi di pesca

La pesca dilettantistica è consentita con i seguenti mezzi:

- canna lenza, con o senza mulinello con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 con maglie non inferiori a mm 10, montata su palo di manovra, con utilizzo consentito solo da riva a piede asciutto;
- un utilizzo massimo di tre canne lenza occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.

E' vietata la pesca con il piombo terminale (camolera):

Corso d'acqua	Confini	Periodo di divieto camolera
Fiume Chiese	Nel tratto tra Vobarno e Gavardo	Dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile
Fiume Chiese	Da Gavardo a Bedizzole località Bettoletto	Dal 15 dicembre al 30 aprile

Pesca notturna

È consentita la pesca notturna limitatamente all'anguilla, al siluro e alla carpa attraverso la tecnica nota come carpfishing con l'uso di non più di due canne e solo da riva.

Esche e pasture

E' consentito l'utilizzo di esche vive solo se di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino in cui si intende praticare la pesca.

E' vietata la pastorazione nei seguenti tratti:

Lago Valvestino	Gargnano e Valvestino	Divieto di pastorazione
Fiume Chiese	Da Vobarno (inizio acque C) a Bedizzole in località Bettoletto	Divieto di pastorazione

E' vietato l'uso della larva di mosca carnaria:

Fiume Chiese	Vobarno: dal confine tra le acque B) e C) sino alla galleria vecchia	Divieto larva mosca carnaria
Fiume Chiese	Gavardo: dalla località Molino al ponte al centro del paese	Divieto larva mosca carnaria
Fiume Chiese	Villanuova S.C.:in tutto il territorio del comune di Villanuova escluso campo gara	Divieto larva mosca carnaria

Quantità massima di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie e salmerini, escluso il coregone il cui limite di cattura è fissato in 10 capi) con il limite tassativo di:
 - 1 capo di trota marmorata
 - 2 capi di temolo
- b) 2 capi di luccio
- c) 1 Kg complessivamente delle seguenti specie: vairone (*Leuciscus souffia*); gobione (*Gobio gobio*) e sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).
- c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Specie ittiche vietate nelle acque di tipo B e di tipo C (escluso Oglio sub lacuale)

Con il piano ittico provinciale in vigore (D.C.P. 31.1.2012 n. 1) è stato istituito il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie ittiche: lasca (*Chondrostoma genei*); barbo canino (*barbus meridionalis*); scazzone (*Cottus gobio*); spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); cobite (*Cobitis taenia*); cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*); panzarolo (*Orsinis gobius punctatissimus*); alborella (*Alburnus*

alburnus alborella); savetta (Condrostoma soetta); pigo (Rutilus pigus); triotto (Rutilus Erythrophthalmus); lampreda padana (Lethenteron zanandreae). Si ricorda inoltre che è vietata la pesca dello storione cobice (acipenser naccarii) nelle acque di tutta la regione Lombardia.

La cattura di un soggetto appartenente alla specie citate comporta la sua immediata liberazione.

Periodo di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica

Fermo restando il periodo annuale di divieto di pesca ad ogni specie nelle acque di tipo B, i periodi di divieto di cattura della fauna ittica decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

ACQUE DI TIPO B E DI TIPO C Periodi di divieto e misure minime di cattura

SPECIE ITTICHE	Misure minime cm	Periodo di divieto dal al	
AGONE - <i>Alosa fallax</i>	15	15/05	15/06
ANGUILLA - <i>Anguilla anguilla</i>	50	01/10	31/12
BARBO - <i>Barbus plebejus</i>	25	20/05	20/06
CARPA - <i>Cyprinus carpio</i>	30	15/05	30/06
CAVEDANO - <i>Leuciscus cephalus</i>	25	01/05	31/05
COREGONE LAVARELLO - <i>Coregonus lavaretus</i>	30	01/12	15/01
LUCCIO - <i>Esox lucius</i>	45	20/02	30/04
PERSICO REALE - <i>Perca fluviatilis</i>	18	05/04	20/05
PERSICO TROTA - <i>Micripterus salmoides</i>	28	15/04	31/05
SALMERINO A. - <i>Salvelinus alpinus</i>	22	Prima dom ottobre	Ultima dom di febbraio
SCARDOLA - <i>Scardinius erythrapthalmus</i>	-	01/05	31/05
TEMOLO - <i>Thimallus thimallus</i>	35	15/12	30/04
TINCA - <i>Tinca tinca</i>	25	20/05	20/06
TROTA LACUSTRE E FARIO - <i>Salmo trutta</i>	22	Prima dom di ottobre	Ultima dom di febbraio
TROTA MARMORATA E IBRIDI - <i>Salmo trutta</i>	40	Prima dom di ottobre	Ultima dom di febbraio
TROTA IRIDEA - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	18	-	-
VAIRONE - <i>Leuciscus souffia</i>	-	15/04	31/05

Zone di pesca “prendi e rilascia”

La pesca “Prendi e rilascia” o “No Kill” in provincia di Brescia può essere praticata, in via esclusiva, in dieci diversi tratti fluviali. Questi tratti sono a loro volta distinti in:

- Zone di pesca a mosca
- Zone di pesca con le esche artificiali
- Zone di pesca con tutte le esche consentite dalla normativa vigente

Nelle zone di pesca a mosca la pesca deve essere esercitata con canna singola con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo armata con non più di tre mosche artificiali montate su amo singolo, senza ardiglione o con ar-

diglione schiacciato. Anche nelle zone di pesca con le esche artificiali e in quelle con tutte le esche è obbligatorio l'utilizzo di ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, anche per la pesca a spinning.

È obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.

Prima di esercitare la pesca, in queste zone è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi. Nella tabella seguente sono riportate le zone prendi e rilascia della provincia di Brescia:

N. zona	Corso d'acqua	Comune	Tipo di esca
1	Oglio	Veza d'Oglio	mosca
2	Oglio	Sonico - Malonno	tutte le esche
3	Oglio	Ceto - Cerveno	tutte le esche
4	Oglio	Darfo B.T.	artificiali
5	Oglio	Paratico	tutte le esche
6	Chiese	Sabbio C.	mosca
7	Chiese	Bedizzole	tutte le esche
8	Chiese	Calcinato	artificiali
9	Chiese	Calvisano	tutte le esche
10	Toscolano (torrente)	Toscolano	artificiali

IL TESSERINO SEGNACATTURE

nelle zone “prendi e rilascia”

L'attività di pesca nelle zone di pesca “prendi e rilascia” è vincolata al possesso, oltre che della licenza di pesca, anche del tesserino segnacatture annuale da compilarsi a cura del pescatore per ogni uscita di pesca e da restituire entro il 31 gennaio dell'anno successivo al rilascio. Il tesserino segnacatture può esse-

re chiesto e riconsegnato on-line, scaricandolo dal sito della Provincia www.provincia.brescia.it /pesca no-kill oppure presso il settore caccia e pesca a Brescia in Via Milano n. 13 (lun-gio 9-12,14.30-16.30; ven 9-12) oppure nelle vicinanze dei luoghi di pesca, presso le associazioni di riferimento:

- 1. VEZZA d'OGLIO** – Fiume Oglio EUFF Centro Eventi Adamello via del piano 1, Vezza d'Oglio tel. 0364 737031
- 2. SONICO/MALONNO** – Fiume Oglio A.P.S. Sonico Mottinelli tel. 0364-72924 A.P. Malanno Bona Mirco tel. 328 6711832 Bar Alexander via Torre, 27 Malonno tel. 0364 635215 Tuttopesca di Avanzino Giuseppe via Nazionale, 55 Cedegolo tel. 329 4915874
- 3. CETO/CERVENO** – Fiume Oglio Gruppo pescatori Pallobbia Bortolo Gasparini tel. 339 1238997 Big Bar via Badetto, 17 Ceto tel. 0364 433672
- 4. DARFO BOARIO TERME** – Fiume Oglio Associazione Pesca a mosca Vallecamonica tel. 327 1738664 Il Martin pescatore via Calatafimi 6, Darfo Boario tel. 0364 534161
- 5. PARATICO** – Fiume Oglio Fishing club del Monte Bronzone tel. 348 2101012 F.lli Buelli di Buelli Giacomo & C. Via Roma, 8 Paratico tel. 035 911332; Agriturismo Cascina Oglio via Frosio, 4 Villongo tel. 035 914125
- 6. SABBIO CHIESE** – Fiume Chiese Club pesca a mosca Brescia tel. 335 1298131 Bar Malpensa via XX Settembre, 79 Sabbio Chiese tel. 0365 85124; Pescamania Piazza Mezzuli 23, Roè Volciano tel. 0365-598401
- 7. BEDIZZOLE** – Fiume Chiese APSD il Chiese Claudio Maccarinelli tel. 331 3036324 Bar centrale Piazza Vittorio Emanuele II, 8 Bedizzole tel. 328 8145666; Chiosco del Chiese Via Garibaldi, 12 Bedizzole tel. 347 9337112
- 8. CALCINATO** – Fiume Chiese Enalpesca Calcinato Concarì Sergio tel. 339 2521502 Enalpesca Calcinato presso Ruggero Zarantonello tel. 339 6586720; Emanuele Bellotti tel. 333 2472591
- 9. CALVISANO** – Fiume Chiese Soc. Il Chiese di Calvisano Giancarlo Imperadore tel. 334 3508638 Bar “I 3 Miti” via S. Michele, 34 Calvisano Tabaccheria Romagnoli via B. Maggi, 5 Mezzane di Calvisano
- 10. TOSCOLANO** – Torrente Toscolano A.P.D. La fario ZPS Toscolano Diego Almici tel. 334 6148641 Paolo Marai Tel. 348 4904277 Osteria ai Cantagai (chiuso mercoledì) Via del Sarto Toscolano Maderno tel. 334 2521129 (Lara) Associazione UPDG Via Valle Cartiere, 52 Toscolano MTel 380 7085904 (Lorenzo) 329 4224442 (Fabio) Pescheria LagomarFish Via Giordani, 4 Toscolano M. tel. 0365 643671 (negozio) – 348 4904277 (Paolo)

Pesca dilettantistica da natante

E' consentita la pesca da natante ancorato o in movimento nei soli laghi di Garda, Iseo, Idro e Moro.

In tutte le altre acque provinciali l'uso del natante per la pesca è consentito solo se quest'ultimo poggia con una estremità alla riva.

Zone di pesca invernale

Fiume Mella – Comune di Gardone Val Trompia dal ponte romano di Inzino sino alla località Corona per 2.154 m gestione: FIPSAS

Fiume Chiese – Comune di Sabbio Chiese nel tratto di pesca a mosca: dall'Isolotto a valle della frazione Pavone fino alla località "Fornaci" per 1.340 m. Pesca no kill a piede asciutto dall'1 novembre sino all'ultima domenica di febbraio



Chi dorme non piglia pesci

Pesca subacquea

La pesca subacquea (art. 10 Regolamento Regionale 9/2003) può essere effettuata da soggetti in possesso della licenza di tipo B, solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato. La pesca subacquea può essere esercitata solo ed esclusivamente nel Lago di Iseo e di Garda (con le prescrizioni previste dal regolamento regionale 9.12.2013 n. 5), limitatamente ai seguenti tratti:

Lago d'Iseo

Dall'inizio della Galleria "**Colomber**" in **Vello** fino alla località "Cavallo" all'inizio dell'abitato di Govine in comune di Pisogne per un limite di 60 metri dalla riva.

La cartografia dei tratti è consultabile nella pagina del settore caccia e pesca all'indirizzo www.provincia.brescia.it

Lago di Garda

Da Limone a Gargnano: dal confine con la provincia di Trento fino al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;

Toscolano dal porto nuovo (scalo traghetti) al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;

Da S. Felice a Desenzano: dal porto di Portese fino al ponte Feltrinelli in Desenzano per 1 Km dalla riva;

Da Desenzano a Sirmione: da Villa Miramare in Desenzano fino alle Grotte di Catullo per 1,5 Km dalla riva con una fascia di rispetto di 100 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno nel tratto da Villa Miramare fino al Porto Sirmione 2;

Sirmione: dalle Grotte di Catullo fino alla località Lugana al confine con la Provincia di Verona per 1,5 Km dalla riva con fascia di rispetto di 200 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno da Porto Galeazzi fino alla località Punta Grò.

Disposizioni per la pesca subacquea nel lago di Garda

La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di pesca A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte;
- con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la propria presenza;
- con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento di tale obbligo;
- entro una distanza da 50 metri dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
- a una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e di ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
- a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone di ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di navigazione e dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti; al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea; al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
- È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione;
- è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.



Pesca sul fiume Oglio sub-lacuale

Mezzi e modalita' di pesca

1) Canna lenza: con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri.;

2) Bilancia o bilancella: l'uso della bilancia è consentito con lato massimo della rete è di 1,5 m e con maglie non inferiori a 10 mm; deve essere utilizzata esclusivamente da riva a piede asciutto ed esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m; è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico; è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcilla (pendice antislittamento); è ammesso l'ausilio della carrucola; la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte; è vietato il suo uso "guadando e ranzando"; la bilancia è vietata nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua; è sempre vietata da natante anche se questo poggia con un'estremità alla riva; è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: ponti, sbarramenti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta e dalle

cascate. L'uso della bilancia è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;

3) Guadino da recupero: è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato

4) Raffio: da usare esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

Pesca da natante è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva).

Esche e pasture: sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata di pesca; questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.

Pesca notturna: è praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba; è consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*) e pesce gatto. E' vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.

Tratto di fiume Oglio dal Sebino allo sbarramento di Isola Dovarese:


Quantità massima di cattura della fauna ittica

Trota marmorata e loro ibridi: 1 capo;
temolo: 1 capo;
luccio: 2 capi;
persico reale: 15 capi;
alborella, vairone e triotto: 3 kg complessivi

Periodi di divieto e misure minime

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

SPECIE ITTICHE	Misura minima cm	Periodo di divieto dal	al
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	50	01/10	31/12
Alborella <i>Alburnus alborella</i>	-	15/05	15/06
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	25	20/05	20/06
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	TUTTO L'ANNO		
Carpa <i>Cyprinus carpio</i>	30	15/05	30/06
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	25	-	-
Cheppia o agone <i>Alosa fallax</i>	40	1/05	30/06
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	TUTTO L'ANNO		
Luccio <i>Esox lucius</i>	45	1/01	15/04
Lucioperca <i>Stizosteidon lucioperca</i>	35	1/04	30/05
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	18	1/04	15/05
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	28	1/05	30/06
Pigo <i>Rutilus pigus</i>	35	20/04	20/05
Savetta <i>Chondrostoma saetta</i>	35	20/04	20/05
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	35	15/12	30/04
Tinca <i>Tinca tinca</i>	25	15/05	30/06
Trota fario <i>Salmo trutta</i>	22	1° dom Ott. ult.dom.	Ultima dom feb
Trota marmorata e ibridi <i>Salmo trutta</i>	40	1° dom Ott. ult.dom.	Ultima dom feb
Trota iridea <i>Oncorhynchus mykiss</i>	18	-	-
Vairone <i>Leuciscus Souffia</i>	-	15/04	15/05



30 chilometri

15

0



Campi di gara permanenti

ALLIONE Paisco Loveno dalla baita del capriolo al ponte crollato per 453 m AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

CAFFARO Bagolino Dall'imbocco della galleria della centrale fino alla confluenza del fiume Chiese per 2030 m FIPSAS Tel. 030 310968

CASTRINA Chiari Dalla cascina lunga al casello ferroviario per 639 m AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

CHIESE

Calvisano: Parte nord dall'immissione del Garza al ponte di Mezzane per 1.878 m; parte sud dalla località Canove al ponte di Visano per 1486 m. FIPSAS Tel. 030 310968

Gavardo Villanuova: Dalla presa idroelettrica di Bostone alla passerella ciclo-pedonale per 1062 m FIPSAS Tel. 030 310968

Gavardo: Dalle paratie del Naviglio Grande all'uscita canale centrale di san Martino per 1.378 m FIPSAS Tel. 030 310968

Montichiari Dal ponte Stendhal in prossimità del centro fiera al ponte della cartiera del Chiese per 2.488 m ENALPESCA Concarì Sergio cell. 339 2521502 e-mail: concarisergio66@gmail.com

Sabbio Chiese Dalla località Pomerlino al ponte vecchio per 1.142 m ITALPESCA Mazzini Valerio cell. 333 1247109

e-mail: valerio.mazzini@alice.it

Vobarno: Dalla ferriera di Carpeneda all'inizio del bacino Enel di Carpeneda per 2.170 m Salmonidi FIPSAS FIPSAS Tel. 030 310968

DEZZO Angolo Terme: Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme per 1.013 m Salmonidi FIPSAS Tel. 030 310968

FRIGIDOLFO OGLIO Ponte di Legno Da Ponte buoi a Ponte giovinezza per 1.764 m AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

GRIGNA Berzo Inferiore: Tratto di torrente compreso tra il ponte sul Grigna e la località Salun per 1.504 m FIPSAS Tel. 030 310968

MANERBIA Dello: dalla località Mureri di Sopra sino alla chiusa per 518 m AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

MELLA

Bovegno: Dal ponte S. Rocco al ponte di Aiale per 2656 m FIPSAS Tel. 030 310968

Collio: Dalla confluenza del Torrente Bavorgo con il Fiume Mella fino alla Miniera "Tassara" per 1.545 m FIPSAS Tel. 030 310968

Gardone Valtrompia: Dal Ponte Romano di Inzino alla località Corona per 2.514 m FIPSAS Tel. 030 310968

Manerbio: Da cascina Boschi fino al ponte della ferrovia BS-CR per 1.791 m FIPSAS Tel. 030 310968

Offlaga: Dalla sbarra della pista ciclabile al ponte sul Mella in Via Cardinale per 1.587 m AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 [anlc.nico@virgilio.it](mailto:nico@virgilio.it)

Pezzaze: Dall'inizio del prato di Cascina Camerle di Aiale, fino alla presa d'acqua della Redaelli in Ponte Forni per 1.757 m FIPSAS Tel. 030 310968

Sarezze: Dalla centrale idroelettrica di Zanano al ponte di Noboli in vbia dei Patrioti) ARCIPELCA Marco Terzari 320 1832174

Tavernole Marcheno: Dal Ponte Pile alla presa in località Bisogno per 1.695 m ARCIPELCA Marco Terzari 320 1832174

Tavernole Marcheno: Da Ponte Archino a Ponte Chiesa per 1.409 m ARCIPELCA Marco Terzari 320 1832174

OGLIO

Breno e Malegno: Dalla passerella che porta in località Calumet in Breno fino allo sbocco del Torrente Lanico in Malegno per 2.323 m AILPS AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 [anlc.nico@virgilio.it](mailto:nico@virgilio.it)

Ceto: Dalla confluenza con il Torrente Pallobbia al ponte di Ono S. Pietro per 1.920 m AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 [anlc.nico@virgilio.it](mailto:nico@virgilio.it)

Darfo Boario Terme: Dal ponte della superstrada in località Mon-

tecchio fino al confine con Bergamo in località Bessimo al limite sud del muro di cinta della "Beton Camuna" per 6.097 m FIPSAS Tel. 030 310968

Edolo: Dalla località briglia Festa alla località Ponte Nuovo per 1.452 m FIPSAS Tel. 030 310968

Esine: Dalla località Ca' di Boter – foce del torrente Grigna alla passerella pedonale per 1.549 m AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

Malonno: Dalla confluenza del rio di alanno alla confluenza con il torrente Remulo per 2300 m Salmonidi AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

Palazzolo: Dal ponte dell'autostrada alla presa d'acqua della roggia castrina per 3.400 m FIPSAS Tel. 030 310968

Rudiano: Da Cascina Maglio fino alla lanca (compresa) della cascina pescatori per 2.500 n AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 [anlc.nico@virgilio.it](mailto:nico@virgilio.it)

VALLE DELLE VALLI Prestine Dalla località Massicolo al ponte sul torrente in Via Roncolino per 561 m AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

VRENDA Sabbio Chiese Dall'uscita del fiume Chiese alla travata in località Fornaci per 1.265 m ITALPESCA Mazzini Valerio cell. 333 1247109 e-mail: valerio.mazzini@alice.it

Laghetto di pesca sportiva

Il Regolamento Regionale n. 9/2003 disciplina la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento. I bacini di cui sopra assumono la denominazione di Centri Privati di Pesca (C.P.P.) a seguito di specifica autorizzazione provinciale, previa domanda da parte di chi ha la disponibilità dei bacini. L'esercizio della pesca nei C.P.P. può essere concesso in deroga ai periodi di divieto di pesca, alle misure minime della fauna ittica e quantità di cattura, agli orari e mez-

zi di pesca di cui al Regolamento Regionale n. 9/2003.

Per esercitare la pesca nei C.P.P. non vi è l'obbligo della licenza di pesca.

I Centri Privati di Pesca devono essere segnalati con l'apposizione di tabelle su conforme modello rilasciato dalla Provincia.

Il titolare del C.P.P. deve provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal C.P.P., debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura.

Il pesce pescato nei C.P.P. deve essere sempre asportato morto.



Il pesce grande mangia il pesce piccolo

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 31 s.m.i.

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (estratto)

TITOLO IX

Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione

Capo I

Disposizioni generali e organizzative

Art. 131 - (Principi e finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale.
2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.
3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

Art. 132 - (Funzioni amministrative)

1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonché la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento delle funzioni conferite.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dal presente titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse interprovinciale sono esercitate da tutte le province interessate, sentita la Regione.
4. Le province possono adottare regolamenti relativi alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.
5. In caso di accertate inadempienze della province nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

Art. 133 - (Diritti esclusivi di pesca)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al comma 2 alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.

4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.
5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 135, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.
6. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.
7. La provincia può stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.
8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 138 le province utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso procedimento di esproprio.

Art. 134 - (Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)

1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittiogeniche
2. Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale, può affidare la gestione di tutto o parte di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti e

professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta.

3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
6. Le province, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

Art. 135 - (Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)

1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:
 - a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
 - b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
 - c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
 - d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
2. Abrogato
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da quattro assessori provinciali designati dall'unione province lombarde (UPL);

- c) dal dirigente regionale competente;
 - d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
 - e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;
 - f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) da un rappresentante degli acquacoltori designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
 - i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'articolo 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.
5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta spettano i compensi previsti dalle disposizioni regionali.
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.
7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.
9. Il Presidente della consulta regionale può far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.
10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

Art. 136 - (Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate)

1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale che:
- a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza e abbiano versato il tributo regionale annuale;
 - c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;
 - d) perseguano i seguenti scopi:
 - 1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

- 2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;
 - 3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 138;
 - 4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
 - 5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;
 - 6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.
2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.
- Capo II**
Programmazione e gestione dell'ittiofauna
- Art. 137 - (Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)**
1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.
 2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiojeniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A.
 3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B.
 4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.
 5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.
 6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.
 7. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio.
 8. Le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; in mancanza di accordi, la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.
 9. La classificazione delle acque di cui ai commi 7 e 8 è trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione.
 10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti e sentite le province interessate.

Art. 138 - (Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale delle vocazioni ittiche)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione:
 - a) documento tecnico regionale per la gestione ittica contenente le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna;
 - b) carta ittica regionale redatta sulla base delle analoghe carte ittiche provinciali e delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, contenente la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi;
 - c) programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta alla risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente;
2. Gli indirizzi e le prescrizioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:
 - a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;
 - b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;
 - c) l'indicazione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;
 - d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
 - e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.
3. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato e aggiornato almeno ogni dieci anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6 e dei programmi di misure previsti dalle norme in materia di tutela delle acque
4. Ferme restando previsioni e periodicità di aggiornamento del documento, la Regione sentite le province, può emanare ulteriori criteri ed indirizzi tecnici in ordine a:
 - a) protocolli di rilevamento delle comunità ittiche da adottare per l'elaborazione e l'aggiornamento delle carte ittiche provinciali, in funzione della confrontabilità e della rappresentabilità dei relativi dati alla scala regionale;
 - b) modalità di conferimento in forma digitale degli elaborati relativi alle carte e ai piani ittici provinciali, in funzione della necessità della loro congruenza con il sistema informativo territoriale (SIT) regionale e per consentirne analisi, elaborazione e valutazione.
5. Le province, sentita la consulta provinciale della pesca e in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica e sulla base delle rispettive carte ittiche predispongono il piano ittico provinciale,
6. Il piano ittico provinciale contiene necessariamente:
 - a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
 - b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca;
 - c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
 - d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
 - e) l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;

- f) l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
 - g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
 - h) le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;
 - i) l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
 - k) l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
 - l) l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prende e rilascia";
 - m) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
 - n) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.
7. Per quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al comma 6, lettera h), la provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c).
8. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:
- a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
 - b) le vocazioni ittogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica.

Art. 139 - (Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)

1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'articolo 138, comma 6, lettera e), sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.
3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 138, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.
4. Le province, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'articolo 138, comma 6.
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità e urgenza i predetti limiti e divieti di

pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione.

6. La provincia, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.
7. La provincia, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La provincia, competente per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatici propri degli enti gestori delle aree protette.

Art. 140 - (Ripopolamenti ittici)

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'ar-

ticolo 149, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici.
5. È vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
6. Le modalità d'uso della pesca con elettro-storditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:
 - a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le ascutte;
 - b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

Art. 141 - (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)

1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
 - a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;
 - b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

- c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;
 - d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.
 4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.
 5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
 6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
 7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.
 8. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che pos-

sano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.

9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

Capo III Contributi regionali e licenze

Art. 142 - (Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento:
 - a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
 - b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;
 - c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;
 - d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
 - e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;
 - f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.
2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 143 - (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti)

1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.
 2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:
 - a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
 - b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
 - c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
 - d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico.
- dbis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

Art. 144 - (Licenze)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.
- 1 bis. Il rilascio di nuove licenze di pesca professionale è subordinato alla partecipazione a specifici corsi abilitanti svolti dalle province, secondo apposito programma regionale ed al superamento di un esame di idoneità
2. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158), per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge

5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

3. Ai fini della classificazione del tipo di licenza si tiene conto del regolamento previsto dall'articolo 149, comma 2.

Capo IV Pesca-turismo

Art. 145 - (Attività di pesca-turismo)

1. Per pesca-turismo si intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.
3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.

Capo V Divieti e sanzioni

Art. 146 - (Divieti)

1. È vietato:
 - a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

- b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
 - c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
 - d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
 - e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;
 - f) pescare con le mani;
 - g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
 - h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;
 - i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
 - l) usare il sangue solido come esca;
 - m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
 - n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
 - o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
 - p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
 - q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
 - r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
 - s) manovrare paratie a scopo di pesca;
 - t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
 - u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.
2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale competente.

Art. 147 - (Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:
- a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chi esercita la pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2;
 - b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
 - c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni;
 - d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata pre-

- vista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;
- e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;
- f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;
- g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 146, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;
- h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
- i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 5 e 6;
- l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.
2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
 3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.
 4. A chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).
 5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
 6. All'accertamento delle infrazioni e alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
 7. I relativi proventi sono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
 8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati

per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.

9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmersione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

Art. 148 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca

nelle acque interne ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.
6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che devono assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 149 - (Disposizioni finali)

1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.
2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:
 - a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
 - b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A e C;
 - c) le acque pubbliche in disponibilità private;
 - d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i pe-

- riodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
- e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
 - f) i tipi di licenze, le procedure e i requisiti per il rilascio delle stesse;
 - f bis) l'istituzione della figura dell'accompagnatore del titolare di licenza di pesca di tipo "A" o "B".
3. Il regolamento di cui al comma 2 determina

i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua.

4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.



Come l'anguilla ha preso l'amo bisogna che vada dove è tirata

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2003 n. 9 s.m.i.

Attuazione del titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) - Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione

Titolo I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all'articolo 149, comma 2, della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale', detta norme di coordinamento in materia di pesca.
2. In particolare disciplina:
 - a) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 2 della l.r. 31/2008;
 - b) la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell'articolo 137, comma 3, della l.r. 31/2008 nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto dall'articolo 149 della l.r. 31/2008;
 - c) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall'articolo 133 della l.r. 31/2008;
 - d) i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto dall'articolo 144 della l.r. 31/2008.

Titolo II MODALITÀ E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Capo I - Pesca dilettantistica

Art. 2. Periodi di divieto di pesca.

1. La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:
 - a) Trote autoctone (*Salmo trutta*) e salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*):
 - 1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;
 - 2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;
 - b) Carpione (*Salmo carpio*): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
 - c) Coregoni (*Coregonus lavaretus* e *Coregonus macrophthalmus*): dal 1° dicembre al 15 gennaio;
 - d) Temolo (*Thymallus thymallus*): dal 15 dicembre al 30 aprile;
 - e) Pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal 5 aprile al 20 maggio;
 - f) Luccio (*Esox lucius*): dal 20 febbraio al 31 marzo;
 - g) Tinca (*Tinca tinca*): dal 20 maggio al 20 giugno;
 - h) Pigo (*Rutilus pigus*): dal 20 aprile al 20 maggio;
 - i) Agone (*Alosa fallax*): dal 15 maggio al 15 giugno;
 - j) Barbo (*Barbus plebejus*): dal 20 maggio al 20 giugno.
2. I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
3. La Provincia, per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie

alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene di cui all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008.

4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può ricorrere anche a forme di prelievo e modalità di pesca mirate che aumentino le possibilità di cattura.

Art. 3. Misure minime e quantità di cattura.

1. È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- a) Trota fario (*Salmo trutta fario*) e Trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*):
 - 1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
 - 2) nelle restanti acque: centimetri 22;
- b) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*): centimetri 40;
- c) Carpione (*Salmo carpio*): centimetri 30;
- d) Coregoni (*Coregonus lavaretus* e *Coregonus macrophthalmus*): centimetri 30;
- e) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): centimetri 22;
- f) Temolo (*Thymallus thymallus*): centimetri 35;
- g) Pesce persico (*Perca fluviatilis*): centimetri 16;
- h) Luccio (*Esox lucius*): centimetri 40;
- i) Tinca (*Tinca tinca*): centimetri 25;
- j) Barbo (*Barbus plebejus*): centimetri 18;
- k) Anguilla (*Anguilla anguilla*): centimetri 30;
- l) Pigo (*Rutilus pigus*): centimetri 18;
- m) Agone (*Alosa fallax*): centimetri 15.

2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini e carpione, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di:

- 1) 1 capo di trota marmorata
- 2) 2 capi di temolo
- 3) 3 capi di carpione
- b) 2 capi di Luccio
- c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

4. I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

5. Il limite di peso di cui al comma 3, lett. c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.

7. La Provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura più restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui di cui all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che garantiscano la massima diffusione.

8. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di prelievo.

9. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico di cui all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.
10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Art. 4. Pesca nelle acque classificate di tipo B.

1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.
2. Nelle acque in cui è presente una consistente popolazione di Temolo ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le Province, su parere conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio.
3. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. È ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di tipo B è vietato:
- utilizzare o detenere larve di mosca carnicaria;
 - pasturare in qualsiasi forma;
 - pescare dai ponti.
4. Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca possono essere attuate dalle Province, sen-

tita la consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.

Art. 5. Misure di tutela degli storioni autoctoni.

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97 è vietata la cattura delle specie *Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii* ad ogni stadio di sviluppo.
2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio nonché alla segnalazione alla Provincia competente per territorio, che provvederà a darne comunicazione alla Regione.

Art. 6. Posto di pesca.

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante in esercizio di pesca ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 7. Orari.

1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, salve le eventuali deroghe concesse dalle Province, sentite le rispettive consulte, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.

Art. 8. Mezzi di pesca.

1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è consentita con i seguenti mezzi:
- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
 - tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
 - bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra;

- d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.
2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
 3. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.
 4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.
 5. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco previsto all'articolo 138, comma 3, lett. c) della l.r. 31/2008, con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.
 6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'art. 10.
 7. È vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.

Art. 9. Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali.

1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'articolo 138, comma 6, lett. l) della l.r. 31/2008 viene così esercitata:

- a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;
 - b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - c) uso massimo di tre mosche artificiali.
2. Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.
 3. Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 10. Pesca subacquea.

1. La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui all'articolo 138, comma 6, lett. k), della l.r. n. 31/2008 solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

Capo II **Pesca professionale**

Art. 11. Modalità di esercizio della pesca professionale.

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al rilascio della licenza di tipo A di cui all'art. 18; il rilascio delle licenze di tipo A è effettuato nel rispetto della legge 13 marzo 1958 n. 250 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne".

2. La Provincia comunica alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della l. 250/58 ogni evento modificativo inerente le licenze di tipo A rilasciate.
 3. La Provincia individua gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabilisce le modalità di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) è vietato l'uso delle reti a strascico;
 - b) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
 - c) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della Provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
 - d) la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;
 - e) i periodi di divieto di cui all'art. 2 e le misure minime di cui all'art. 3 si applicano anche alla pesca professionale. Le Province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.
 4. Le Province consentono l'attività di pesca professionale nelle acque all'uopo classificate, supportandola con una gestione che assicuri sia l'equilibrio del popolamento ittico, sia la valorizzazione e l'incremento della risorsa ittica d'interesse aleutico ed economico.
 5. La Provincia può prevedere sistemi di controllo sul pescato giornaliero, per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale, al fine di provvedere con interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.
- forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona espressamente delegata, alla Provincia competente per territorio:
- a) il programma annuale delle opere ittogeniche di cui comma 3 dell'articolo 133 della l.r. n. 31/2008. Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosità e/o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive;
 - b) le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal diritto di esclusiva, qualora siano previste nel programma, di cui comma 3 dell'articolo 133 della l.r. 31/2008, prescrizioni oltre a quelle indicate nella l.r. 31/2008 ed al presente regolamento;
 - c) l'informazione sul sistema di vigilanza adottato;
 - d) le notizie sul pescato dell'anno precedente.
2. Le Amministrazioni provinciali verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con le disposizioni della l.r. 31/2008, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati, approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni o integrazioni migliorative. Trascorso il termine indicato senza che la Provincia abbia comunicato l'approvazione, il programma è da intendersi approvato senza prescrizioni.
 3. L'esecuzione dei programmi approvati dalla Provincia costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli, alla Provincia è data comunicazione della realizzazione delle opere ittogeniche previste nei programmi con un preavviso non inferiore a

Capo III

Forme esclusive di pesca

Art. 12. Forme esclusive di pesca.

1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di

10 giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori.

Titolo III GARE DI PESCA, CENTRI PRIVATI DI PESCA, LICENZE E NORME FINALI

Capo I - Gare di pesca

Art. 13. Gare e manifestazioni di pesca.

1. Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere organizzate dalla Regione, dalle Province e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.
2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione.
3. Le Province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo A e C purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose.
4. Le Province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell'articolo 136 della l.r. 31/2008.
5. La Provincia, in caso di manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso.

Capo II Centri privati di pesca

Art. 14. Centri Privati di Pesca CPP.

1. Le disposizioni del presente Capo si applica-

no ai laghetti, alle cave ed agli specchi d'acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento.

2. I bacini di cui al comma 1 assumono la denominazione di Centri privati di pesca (CPP), a seguito dell'autorizzazione di cui all'art. 16.
3. La pesca all'interno del CPP può essere esercitata in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 8; la deroga è concessa dalla Provincia con l'autorizzazione di cui all'art. 16 solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'eventuale ingresso o scambio di ittiofauna dalle acque non in disponibilità privata. Il pesce pescato nei CPP deve essere asportato morto.
4. L'immissione a scopo di pesca nei CPP è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 16.
5. Nelle acque di cui al comma 1, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e l'immissione di ittiofauna a scopo di pesca è disciplinato dalla l.r. 31/2008.
6. L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.

Art. 15. Domanda di autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione dei CPP va presentata da parte di soggetti, in possesso di idoneo titolo attestante la disponibilità delle acque di cui all'art. 14, alla Provincia competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;
 - b) planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione a CPP;
 - c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;

- d) elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'immissione;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;
 - f) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte della Provincia competente per territorio.
2. Le Province possono richiedere, entro 60 giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande di autorizzazione.

Art. 16. Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione dei CPP è rilasciata dalla Provincia entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni:
- a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;
 - b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio della fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno;
 - c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art. 14 comma 3, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura, anche sotto forma di permesso giornaliero di accesso;
 - d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale, e può essere modificata d'ufficio su iniziativa della Provincia o su richiesta del titolare.
3. Le autorizzazioni in vigore all'entrata in vi-

gore del presente regolamento valgono fino alla loro scadenza.

4. In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.

Art. 17. Immissioni e vigilanza.

1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla Provincia competente.
2. Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nei CPP:
- A – Specie ittiche autoctone:
1. Storione comune (*Acipenser sturio*)
 2. Storione cobice (*Acipenser naccarii*)
 3. Storione ladano (*Huso huso*)
 4. Cheppia (*Alosa fallax nilotica*)
 5. Agone (*Alosa fallax lacustris*)
 6. Trota fario (*Salmo trutta fario*)
 7. Trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*)
 8. Trota marmorata o Padan (*Salmo trutta marmoratus*)
 9. Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)
 10. Temolo (*Thymallus thymallus*)
 11. Luccio (*Esox lucius*)
 12. Triotto (*Rutilus rubilio*)
 13. Pigo (*Rutilus pigus*)
 14. Cavedano (*Leuciscus cephalus*)
 15. Vairone (*Leuciscus souffia muticellus*)
 16. Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)
 17. Tinca (*Tinca tinca*)
 18. Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)
 19. Alborella (*Alburnus alburnus alborella*)
 20. Lasca (*Chondrostoma genei*)
 21. Savetta (*Chondrostoma soetta*)
 22. Gobione (*Gobio gobio*)
 23. Barbo comune (*Barbus plebejus*)
 24. Barbo canino (*Barbus meridionalis*)
 25. Cobite (*Cobitis taenia*)
 26. Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*)

- 27. Anguilla (*Anguilla anguilla*)
- 28. Bottatrice (*Lota lota*)
- 29. Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)
- 30. Persico reale (*Perca fluviatilis*)
- 31. Cagnetta (*Salaria fluviatilis*)
- 32. Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*)
- 33. Scazzone (*Cottus gobio*)

B – Specie ittiche alloctone:

- 1. Lavarello (*Coregonus lavaretus*)
 - 2. Bondella (*Coregonus macrophthalmus*)
 - 3. Lucioperca (*Stizostedion lucioperca*)
 - 4. Persico trota (*Micropterus salmoides*)
 - 5. Gambusia (*Gambusia affinis*)
 - 6. Pesce gatto (*Ictalurus melas*)
 - 7. Carpa (*Cyprinus carpio* var. *specularis*)
 - 8. Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*)
 - 9. Carpa testa grossa (*Hypophthalmichthys molitrix*)
 - 10. Carpa argentata (*Hypophthalmichthys nobilis*)
 - 11. Storione bianco americano (*Acipenser transmontanus*)
 - 12. Storione Siberiano (*Acipenser baeri*)
 - 13. Sterleto (*Acipenser ruthenus*)
 - 14. Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)
 - 15. Salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*)
3. Le Province, in base alle proprie Carte delle Vocazioni Ittiche possono disporre, a tutela dell'ittiofauna presente nelle acque non in disponibilità privata, particolari limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.

Capo III - Licenze di pesca

Art. 18. Licenze.

1. Le licenze per la pesca nelle acque interne sono:
 - a) di tipo "A", che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'art. 11;
 - b) di tipo "B", che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell'art. 8 per le acque classificate di tipo A e C, al comma 3 dell'art. 4

per le acque classificate di tipo B e all'art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. k) comma 6 dell'articolo 138 della l.r. 31/2008;

- c) di tipo "D", per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo "B".
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui articolo 144, comma 1, della l.r. 31/2008, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
 - a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
 - b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;
 - c) i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;
 - d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 140 della l.r. 31/2008;
 - d bis) l'accompagnatore del titolare di licenza di tipo A o B. L'accompagnatore del titolare di licenza di tipo A o B assiste il titolare di licenza durante la pesca e non gli è consentito l'esercizio della pesca in maniera autonoma.
 3. La licenza di pesca di tipo 'A' e 'B' viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.
 4. Le licenze di tipo "A" e "B" hanno validità di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.

5. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegare alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
7. Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali:
 - a) domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza nonché, se indicato dal richiedente, le generalità complete di un solo accompagnatore;
 - b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
 - c) fotocopia della carta di identità;
 - d) una fototessera.
8. Le licenze di pesca 'A' e 'B', costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare. Nel caso sia stata richiesta la presenza dell'accompagnatore, alla licenza è apposta idonea annotazione, da parte della provincia, in cui sono indicate le generalità complete dell'accompagnatore. La licenza di tipo D è costituita da un'autorizzazione rilasciata dalla provincia territorialmente competente, su modello predisposto dalla provincia.
9. Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza.
- 9 bis. Per le licenze in corso di validità, i titolari che intendono avvalersi di un accompagnatore presentano richiesta corredata delle generalità complete dell'accompagnatore alla provincia, che provvede all'apposizione dell'annotazione di cui al comma 8.
10. I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
11. È istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l'esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro 15 e secondo le modalità definite dalla Provincia stessa.
12. Le Province, ai fini della salvaguardia e dell'incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l'esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati, finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le Amministrazioni interessate.

Capo IV - Norme finali

Art. 19. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia



Pesce che va all'amo,
cerca d'esser gramo

AVVERTENZE PER I PESCATORI

Utilizzo di canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche

Le canne da pesca in particolare quelle in fibra di carbonio sono conduttrici di elettricità e le linee elettriche possono trovarsi ad un'altezza raggiungibile dalle canne.



ATTENZIONE


- Le linee elettriche sono permanentemente in tensione;
- L'eccessivo avvicinamento o il contatto accidentale delle canne con i fili delle linee elettriche aeree provoca scariche elettriche che possono avere conseguenze fatali;
- Prima di montare la canna da pesca esaminare attentamente l'area in cui si vuole operare per accertare la presenza di linee elettriche ed in tal caso, mantenere una distanza di sicurezza di 70 metri;
- Manovrare con cautela la canna da pesca quando si solleva;
- In caso di pioggia, nebbia e umidità è necessario essere particolarmente prudenti;
- Non mantenere mai la canna da pesca montata durante gli spostamenti da un luogo di pesca ad un altro e non alzare mai la canna da pesca in prossimità di linee elettriche.

INDICE

Licenza di pesca B modalità per il rilascio	pag. 5
Classificazione delle acque provinciali	pag. 7
Lago di Garda	pag. 8
Lago d'Iseo	pag. 14
Lago d'Idro	pag. 17
Acque di tipo B	pag. 20
Acque di tipo C	pag. 22
Zone di pesca prenda e rilascia	pag. 25
Tesserino segnacatture	pag. 26
Pesca dilettantistica da natante	pag. 27
Zone di pesca invernale	pag. 27
Pesca subacquea	pag. 28
Pesca subacquea nel lago di Garda	pag. 29
Pesca sul fiume Oglio sub-lacuale	pag. 30
Campi di gara permanenti	pag. 34
Laghetto di pesca sportiva	pag. 36
Legge regionale 31/2008 smi	pag. 37
Regolamento regionale 9/2003 smi	pag. 50

CRUCIPESCA

(Martino)



(soluzione alla pagina caccia e pesca www.provincia.brescia.it)

Orizzontali

1 Bisognerebbe lanciarlo quando arriva la *Sarneghera*; **3** Scuola Italiana di Pesca a Mosca; **6** Pesce appartenente al genere *Rutilus*; **9** Arezzo sulle auto; **10** Modo vietato di usare le reti nelle acque regionali; **14** Grosso ragno velenoso; **15** Pubblica Amministrazione, **16** Attrezzo per la pesca usato sui laghi; **18** Lo sono l'ossigeno, l'azoto e l'elio in condizioni naturali; **19** Genere a cui appartiene l'Agone; **20** Lo si effettua al rientro dalla pesca in barca; **22** La vescica dei pesci che serve per migliorarne il nuoto; **24** Preposizione articolata; **25** Lo sono le operazioni di pesca con le reti; **26** Gruppo di persone o imprese che controlla un'attività in modo monopolistico; **29** Escursionisti Esteri; **30** Lo diventa il pane fresco dopo qualche giorno; **32** Devono essere schiacciati negli ami usati per la pesca no kill; **35** Così deve essere il vero pescatore sulla normativa; **36** Quelle di tonno e di muggine sono conosciute come bottarga; **38** Si usano nella pesca in barca; **39** Sigla automobilistica della Polonia; **40** Struzzo australiano; **42** Iniziali di uno scrittore americano, grande appassionato di pesca (*cognome, nome*); **43** Antenato; **44** Stanno insieme a bridge

Verticali

1 C'è quello Lodigiano; **2** Oristano sulle targhe; **3** Così è il pesce Persico; **4** Stato mediorientale; **5** Inviare, spedire; **6** Nome spagnolo di donna; **7** Desinenza di anidridi; **8** Gorizia in auto; **10** Ottima con il pesce lesso; **11** L'Italia e la Francia sono tra quelli europei; **12** I pescatori li intrattengono con le loro associazioni; **13** Ci sono anche gli usa e getta; **14** Pesce da acque oligotrofiche; **15** Così tornano i laghi dopo le burrasche; **17** Così è chi può andare a pesca; **18** Guardia Costiera; **21** Scolaro, allievo; **23** Come i pesci, dopo tre giorni puzzano; **27** Il nome di Bova, l'attore; **28** Sono piene di pesce al rientro dei pescherecci; **30** Sigla della Slovenia; **31** Nella trota e nella bosa; **32** L'aria del poeta; **33** Così è il pesce allamato dopo una dura lotta; **34** Giant Trevally; **37** Il più comune mezzo di pesca; **39** Il più lungo fiume d'Italia; **41** Unità Europea

PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Pesca Via Milano, 13 - 25126 BRESCIA
Tel.030-3749701/704/613

Sportello Pesca Via Donegani, 2
Brescia 030 3749520/537
sportellopesca@provincia.brescia.it

Orario di apertura:
lun- gio 9,00-12,00/14,30-16,30; ven 9,00-12,00

www.provincia.brescia.it/caccia-pesca